## <u>Verbale di accordo</u> Contratto di solidarietà Difensivo

Il giorno 3 giugno 2019 presso gli uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in via Fornovo 8 Roma sono presenti le parti come di seguito

per la Cooperativa Sociale Medihospes (Cod fiscale 01709130767, avente sede legale Bari in via caduti stage di Bologna 5, pec medihospes@pec.it) Fabrizio Dimaggio e Massimo Buccioni:

per FP CGIL Nazionale Stefano Sabato;

per CISL FP Nazionale Franco Berardi Massimiliano Marzoli e la RSA Claudia Rizzo

per la Fisascat CISL Nazionale Fabrizio Ferrari

per la UIL FPL Nazionale Bartolomeo Perna PREMESSO

- che la società ha avviato la procedura di esubero ex artt. 4 e 24 Legge 223/91 in data 20 febbraio 2019 relativa al personale impiegato nei Centri di Accoglienza per cittadini extracomunitari
  - Che il numero di esuberi dichiarato nella succitata procedura è pari a 351 lavoratori come dettagliatamente riportato nella tabella presente nella nota di avvio della

Che la motivazione degli esuberi è originata dalla modifica degli standard delle prestazioni richieste per la gestione dei servizi nei succitati centri di Accoglienza a

seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113;

Che, come dettagliatamente rappresentato sia nella nota di avvio della procedura del 20/02/2019, sia nel corso dei numerosi incontri con le Organizzazioni Sindacali e in particolare in data 19 marzo, 1 aprile u.s. nonché presso il Ministero del Lavoro in data 7 maggio, la suddetta procedura presenta numerose complessità, anomalie e punti di criticità, peraltro già puntualmente descritti nella lettera di apertura della procedura e nei relativi allegati. In particolare

o (i) una inusitata suddivisione territoriale delle Unità Produttive interessate, distribuite sull'intero territorio nazionale in ragione delle articolate modalità di accoglienza e di note problematiche locali e territoriali;

(ii) in ragione delle diverse dimensioni e continua variabilità del numero di richiedenti asilo ospiti nei dei Centri di Accoglienza con ricadute sugli standard

prestazionali rendendoli non omogenei;

(iii) in ragione della articolazione professionale della maestranze utilizzate nei Centri di Accoglienza con ampio spettro di qualifiche e mansioni, cui si è aggiunto l'effetto a valle della previsione normativa che ha inteso sopprimere alcune prestazioni e il conseguente ricorso ad alcuni profili professionali o la sensibile riduzione di altri;

(iv) l'impossibilità di definire una precisa e stabile nel tempo ricognizione delle posizioni di lavoro necessarie (job description) e relativa dotazione organica, essendo entrambi i fattori dinamicamente dipendenti dalla continua modifica di presenze di richiedenti asilo, in crescita o in diminuzione, conseguenti alla

imprevedibile dinamica dei flussi migratori;

Che nel corso del confronto, grazie all'attività di mediazione Ministeriale, e in ragione della avvenuta aggiudicazione di quanto previsto in bandi di settore in alcuni territori, la Cooperativa si è resa disponibile a promuovere una soluzione in grado di mantenere stabili i livelli occupazionali antecedenti alla procedura, evitando in tal modo il ricorso al licenziamento dei prospettati esuberi che alla data odierna, grazie alle attività svolte dalla Cooperativa sono passati da 351 a 249. Per l'operatività di una tale soluzione, si ritiene tuttavia necessario il ricorso al Fondo Integrazione Salariale ex artt. 30 del D Lgs 148/2015 con uso articolato e differenziato delle percentuali di riduzione di orario;

Che per le figure di docenti di lingua italiana e psicologi, stante la loro soppressione



nelle previsioni del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113 e quindi non più utilizzabili nell'attuale assetto organizzativo, si prevede, come condizione per il loro repechage occupazionale, sia il demansionamento sia il declassamento con relativo inquadramento e mansione di operatori dell'accoglienza al livello C1 e con intervento del FIS a come per le restanti figure professionali presenti nella abituale Unità Produttiva;

Che per le figure di mediatori ed assistenti sociali sempre nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, che ne prevede la diminuzione rispetto a quelli precedenti, ai fini della salvaguardia occupazionale, anche per tali figure si opera la modifica di inquadramento e mansione quali operatori dell'accoglienza al livello C1 e il conseguente ricorso al FIS al pari delle restanti figure

professionali presenti nella abituale Unità Produttiva;

Che per i centri di accoglienza di Statte (TA) e Bisceglie (BA) in cui non è possibile riduzione di orario in ragione della attuale cessazione della loro attività si opera con la sospensione a zero ore dell'orario di lavoro e corresponsione dell'assegno ordinario ex art. 30 del D Lgs 148/2015; fermo restando il recupero orario nel caso di riattivazione

degli stessi.

Che in data 3 giugno 2019 presso gli uffici del Ministero del Lavoro in Roma le Parti hanno sottoscritto verbale di accordo a chiusura della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 Legge 223/91 promossa con nota del 20/02/2019 convenendo nella previsione del ricorso al FIS ex artt. 30 e 31 del D. Lgs 148/2015 quivi allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente accordo, che prevede i licenziamenti con il solo criterio della non opposizione;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo

1) Con riguardo alle figure di docenti di lingua italiana e psicologi, in ragione dell'impossibilità di loro utilizzo stabile in organico, giusto quanto previsto dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, si conviene, per garantirne la continuità occupazionale, laddove non fosse possibile il loro impiego nella mansione originariamente pattuita nel contratto individuale di lavoro, la modifica delle mansioni, dell'inquadramento e del relativo trattamento economico e normativo per come previsto dal nuovo inquadramento in operatori dell'accoglienza, livello C1 del CCNL. Anche per tali figure ancorchè reinquadrate al livello C1 si prevede il ricorso al FIS al pari delle altre figure professionali non interessate alla modifica del contratto. Nel caso di accoglimento della proposta contrattuale di re-inquadramento in peius, si procederà nel senso di trasformazione oggettiva del contratto individuale di lavoro con modificazione dell'oggetto, del livello di inquadramento e della trattamento retributivo come sopra indicato, senza soluzione di continuità con riguardo alla anzianità di servizio maturata. Nel caso di rifiuto del nuovo inquadramento e della modifica dell'oggetto del contratto individuale, i lavoratori verranno posti in sospensione al 100% per tutta la durata dell'accordo di FIS;

2) Con riguardo alle figure di mediatori ed assistenti sociali, avuto riguardo anche per esse, agli standard prestazionali stabiliti dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, che ne prevede la diminuzione rispetto a quelli precedenti, si procederà come al punto

3) le parti di comune accordo hanno convenuto di prevedere in alternativa all'utilizzo del FIS la facoltà per ogni singolo lavoratore interessato di optare ad una Riduzione di Orario di lavoro individuale temporanea, fino all'assorbimento dell'esubero, attraverso accordo conciliativo ex artt. 410 e 411 in sede sindacale;

4) con il presente si conviene fin d'ora di offrire nelle Unità Produttive site nella Città di Roma Metropolitana e nella provincia di Latina questa facoltà di Riduzione di Orario (attraverso apposita conciliazione individuale) del 10,52% in alternativa al 30% di FIS;

5) Le parti su richiesta delle OO.SS. convengono di avviare il confronto per la riduzione temporanea di orario di lavoro anche nei restanti Territori interessati per individuare le percentuali di riduzione orario, alternative al FIS;

6) La Cooperativa, tenuto conto della particolarità del servizio di assistenza ai cittadini,

D

F





richiedenti asilo, in caso di apertura di Unità Produttive diverse da quelle preesistenti, dovrà prioritariamente proporre ricollocazione a coloro che hanno la sospensione totale dell'orario di lavoro, per eventuali ulteriori esigenze si potrà ricorrere anche a nuove assunzioni, laddove non possibile per ragioni tecnico organizzative collocare il personale con riduzione.

La riduzione di orario, attualmente prevista per le provincie di Roma e Latina, si intende legata alla durata degli ammortizzatori ex D. lgs 148/2015, in ogni modo le parti verificheranno entro il 1 ottobre 2019 l'andamento della situazione per le conseguenti valutazioni in merito.

Il presente contratto di solidarietà viene sottoscritto individualmente per totale adesione al suo contenuto dai lavoratori interessati dalle proposte di modifica del contratto individuale contenute nel presente accordo.

Le parti convengono inoltre che verranno avviati confronti su richiesta delle federazioni territoriali competenti, per l'implementazione della riduzione di orario di lavoro temporanea nei Territori che ne facessero richiesta.
Letto, confermato e sottoscritto

FIS C CIL NATIONALS

CISE FP NAZIONAL

FIJASUT CISE NAMINALE

CISL FP ROHA

UIL FPL Wazionale

HED, HOSPES COOP

NEDIHOSPES